



Segreteria Provinciale di Bologna
Via Cipriani, 24
40131 Bologna
Tel. +39 051 6485487
Cell. +39 320 6186206
bologna@coisp.it
www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot.II/2020-COISP/BO

Bologna, 24 febbraio 2020

AL DIRETTORE DEL NUCLEO OPERATIVO PROTEZIONE "EMILIA ROMAGNA"
BOLOGNA

e, per conoscenza:

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP **ROMA**

OGGETTO: N.O.P. Emilia Romagna – Grave pretesa di limitare i diritti dei Poliziotti.

Egregio Tec.Col.CC Alessandro Bellia,

negli ultimi giorni Lei ha inteso effettuare una serie di interventi ricadenti sul personale in servizio presso il N.O.P. da Lei diretto.

In particolare:

– lo scorso 12 febbraio ha emanato ben tre disposizioni con le quali avrebbe statuito che:

- 123 NOP BO/185/I/AA.GG./20/NC

*OGGETTO: Interventi del Direttore.
Disposizioni*

Al far data odierna, si dispone che non verranno autorizzati più di due cambi turno mensili per esigenze personali.

- 123 NOP BO/187/I/AA.GG./20/NC

OGGETTO: Intervento del Direttore.

Congedi ordinari, cambi turno, recuperi riposo, permessi brevi, e richieste del personale in genere.

Dispongo che, tutte le richieste di cui all'oggetto, debbano essere preventivamente autorizzate (per iscritto o verbalmente) dallo scrivente prima della consegna delle stesse alla Segreteria per la successiva registrazione sul P.S.P..

- 123 NOP BO/188/I/AA.GG./20/NC

*OGGETTO: Interventi del Direttore.
Disposizione.*

A far data odierna, i riposi settimanali, per chi è comandato di servizio nelle giornate di sabato e domenica, verranno concessi nelle giornate del martedì e del giovedì.

Tale disposizione non si applica al personale che ha già ultimato il congedo ordinario dell'anno precedente; nel tal caso, i riposi verranno inseriti nelle giornate del lunedì e martedì.

Il tutto, fatte salve eventuali esigenze di servizio.

- pagina nr. 2 -

– il 20 febbraio ha invece emanato quest'altra disposizione

- 123 NOP BO/207/I/AA.GG./20/NC

OGGETTO: *Interventi del Direttore.
Sospensione licenze.*

A seguito del trasferimento di questo NOP presso la nuova sede che avverrà alla fine del mese di marzo p.v., dispongo che tutte le licenze del dipendente personale saranno sospese dal 30 marzo al 10 aprile p.v..

Ebbene, la direzione di un ufficio a composizione interforze obbliga la piena consapevolezza delle norme che regolamentano i rapporti di lavoro delle diverse componenti.

Tale conoscenza, per ciò che concerne il personale appartenente alla Polizia di Stato, sembra esserLe mancata, visto che le Sue disposizioni, rapportate alle norme che regolamentano i Poliziotti, evidenziano palese illogicità e in parte la loro piena violazione.

Nello specifico:

- Quanto al fatto che “non verranno autorizzati più di due cambi turno mensili per esigenze personali”, il vigente Accordo Nazionale Quadro, sottoscritto il 31 luglio 2009 dal Ministro dell'Interno e dalle Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia di Stato, che “si applica a tutto il personale dei ruoli della Polizia di Stato con esclusione dei dirigenti”, statuisce all'art. 11 quanto segue:

1. *Per cambio turno si intende la modifica dell'orario di lavoro previsto dalla programmazione settimanale disposta successivamente alla programmazione stessa.*
2. *La modifica dei turni previsti dagli articoli precedenti può essere disposta:*
 - a) *su richiesta scritta e motivata del personale interessato. L'eventuale diniego deve essere motivato per iscritto.*

La norma non prevede alcun limite di cambi turno su richiesta del personale. Se le esigenze di servizio lo consentono Lei è obbligato a concederne anche 10 al mese e pure di più. Non v'è nulla che consente di mettere un limite “a priori” ai cambi turno per esigenze personali.

- Quanto al fatto che “i riposi settimanali, per chi è comandato di servizio nelle giornate di sabato e domenica, verranno concessi nelle giornate del martedì e del giovedì” mentre per chi “ha già ultimato il congedo ordinario dell'anno precedente ... i riposi verranno inseriti nelle giornate del lunedì e martedì”, il citato vigente Accordo Nazionale Quadro statuisce all'art. 9 che

... il responsabile dell'ufficio, nell'ambito della programmazione settimanale, al fine di assicurare la presenza in servizio nella fascia oraria 08,00/20,00 anche nelle giornate di sabato e/o domenica attraverso un'equa rotazione tra tutto il personale, individua le aliquote di personale che, a turno, devono osservare il riposo in una o due giornate diverse consecutive nella stessa settimana contemperando, a tal fine, le esigenze di servizio con le esigenze del personale interessato. Trova comunque applicazione il disposto dell'articolo 63, comma 5, della Legge 1° aprile 1981, n. 121.

- pagina nr. 3 -

La norma, quindi, La obbliga a prevedere, per il personale impiegato nelle giornate di sabato e domenica, il riposo in altre due giornate consecutive nella stessa settimana (martedì e giovedì non sono giornate consecutive!) e nella scelta di tali giornate La obbliga anche a contemperare le esigenze dell'Ufficio da Lei diretto con le esigenze del personale interessato.

Sono le esigenze di servizio contemperate con quelle del personale che decidono in quali giorni debbano essere disposti i riposi non fruiti nelle giornate di sabato e domenica ... non certamente il congedo ordinario dell'anno precedente, dell'anno ancora prima, dell'anno in corso, etc..etc...

- Quanto al fatto che “A seguito del trasferimento di questo NOP presso la nuova sede che avverrà alla fine del mese di marzo p.v., dispongo che tutte le licenze del dipendente personale saranno sospese dal 30 marzo al 10 aprile p.v.”, il diritto al congedo ordinario e ad altre forme di permesso (recupero riposo, riposo compensativo, ecc. ecc.), previste per i Poliziotti, sono disciplinate da una serie di norme che obbligano i Dirigenti degli Uffici a consentirne la fruizione nel periodo indicato dal dipendente salvo “esigenze di servizio”. In alcuna di dette norme è prevista la possibilità di una “sospensione” dei citati diritti. Anche nei giorni del trasferimento del NOP presso la nuova sede, Lei ha quindi l'obbligo di valutare le istanze di licenza dei Poliziotti e accordarle salvo impellenti esigenze di servizio che non possono certo essere un trasloco che non compete al personale della Polizia di Stato effettuare materialmente.
- Quanto infine, al fatto che tutte le richieste di congedo ordinario, cambi turno, recuperi riposo, permessi brevi, e richieste del personale in genere “debbono essere preventivamente autorizzate (per iscritto o verbalmente) dallo scrivente prima della consegna delle stesse alla Segreteria per la successiva registrazione sul P.S.P.”, auspichiamo da parte Sua pieno rispetto della normativa relativa ai procedimenti amministrativi, con ciò significando che le predette istanze dovranno comunque trovare riscontro formale e, in caso di diniego, puntuale motivazione senza riferimento a generiche esigenze di servizio.

In attesa di cortese urgentissimo riscontro si porgono distinti saluti.

La Segreteria Provinciale del COISP di BOLOGNA